



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 3:
tendenze, impatti, prospettive

di Francesco Cannata, Giorgio D'Acunto (coordinatori),
Alessandro Allegri, Marco Bevilacqua, Gaetano Chionsini,
Tiziana Lentini, Francesco Marino e Gianluca Trevisan

Aprile 2013

Numero

158



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional papers)

Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 3:
tendenze, impatti, prospettive

di Francesco Cannata, Giorgio D'Acunto (coordinatori),
Alessandro Allegri, Marco Bevilacqua, Gaetano Chionsini,
Tiziana Lentini, Francesco Marino e Gianluca Trevisan

Numero 158 – Aprile 2013

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

ISSN 1972-6627 (stampa)

ISSN 1972-6643 (online)

Stampato presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

IL CREDITO COOPERATIVO ALLA SFIDA DI BASELEA 3: TENDENZE, IMPATTI, PROSPETTIVE

di Francesco Cannata, Giorgio d'Acunto (coordinatori)
Alessandro Allegri, Marco Bevilacqua, Gaetano Chionsini*,
Tiziana Lentini, Francesco Marino e Gianluca Trevisan*

Sommario

Il Credito Cooperativo giunge alla sfida di Basilea 3 dopo un decennio di profonde trasformazioni, che hanno influito sulle politiche creditizie e sulle modalità di gestione dei rischi; i fattori congiunturali continuano a esercitare pressione sul modello di business tradizionale. La prossima entrata in vigore della nuova disciplina prudenziale costituisce un'occasione per valutare l'evoluzione in atto, intercettando potenziali elementi critici. Un esercizio di simulazione riferito al 30 giugno 2012, basato sulle segnalazioni di vigilanza, ha consentito di valutare il posizionamento degli intermediari e degli istituti centrali di categoria rispetto alle nuove regole su capitale e liquidità. Elementi di attenzione si segnalano rispetto a entrambi i profili. Da un lato, pur in presenza di una dotazione patrimoniale di qualità elevata e in media superiore ai futuri minimi regolamentari, la persistente compressione della redditività, unitamente all'aumentata rischiosità degli impieghi, continua a rappresentare un elemento di rischio; dall'altro, una più efficiente allocazione della liquidità presente nel sistema, anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di coordinamento, appare necessaria.

Classificazione JEL: G21, G28.

Parole chiave: credito cooperativo, Basilea 3, capitale, liquidità, analisi di impatto.

Indice

1. Introduzione.....	5
2. L'evoluzione del Credito Cooperativo negli anni Duemila	6
3. Le regole di Basilea 3 e le specificità per il credito cooperativo.....	11
3.1. <i>Capitale e leverage</i>	13
3.2. <i>I ratios sulla liquidità</i>	14
4. L'impatto di Basilea 3	17
4.1. <i>Il capitale</i>	18
4.2. <i>La liquidità</i>	22
5. Conclusioni.....	25
Bibliografia.....	28

* Autorità Bancaria Europea (EBA).

* Banca d'Italia, Vigilanza bancaria e finanziaria.

1. Introduzione♦

Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) sono attori centrali nel sistema bancario italiano. La profonda conoscenza del territorio e la capacità di valutazione dei progetti imprenditoriali hanno contribuito nel tempo a rendere questi intermediari importanti interlocutori per PMI e microimprese. L'adesione al principio mutualistico non ha impedito al modello di business delle BCC di evolversi gradualmente, ampliando la propria offerta di prodotti e servizi.

Le tensioni che hanno caratterizzato il settore finanziario negli anni più recenti e la fase recessiva tuttora in atto pongono oggi al Credito Cooperativo sfide non meno ardue di quelle affrontate dal resto del sistema bancario: deterioramento della qualità del credito, difficoltà sul fronte della raccolta, compressione dei margini reddituali, insieme alla necessità di rafforzare gli assetti di *governance* e migliorare ulteriormente il *risk management*.

A queste si aggiunge l'ormai prossima entrata in vigore di Basilea 3, certamente la componente più significativa della riforma regolamentare avviata in risposta alla crisi.¹ Già da tempo l'ordinamento nazionale riserva alle BCC importanti specificità normative; la disciplina di Basilea 2, introdotta in Italia nel 2008, aveva poi ulteriormente innovato il quadro regolamentare, richiedendo anche alle banche cooperative l'adozione di modalità di calcolo dei rischi più accurate. È presumibile che anche la nuova regolamentazione prudenziale produca effetti non trascurabili per gli intermediari di minori dimensioni e complessità, sebbene gli impatti più significativi siano attesi per le banche di medio-grande dimensione (come testimoniato dagli esercizi di monitoraggio condotti sia a livello internazionale che domestico: BCBS, 2013b; EBA, 2013; Cannata *et al.*, 2013).

♦ Le opinioni espresse sono personali e non coinvolgono l'Istituto di appartenenza. Gli autori ringraziano S. Casellina, G. Gobbi, M. Libertucci e F. Piersante per gli utili commenti a una prima stesura del lavoro e Federcasse per la collaborazione fornita. Nonostante il lavoro sia frutto di uno sforzo congiunto, F. Cannata ha curato in particolare le sezioni 1, 2, e 5; G. D'Acunto le sezioni 1 e 2, M. Bevilacqua le sezioni 3, 4 e 5; G. Trevisan ha contribuito alle sezioni 2, 3.2 e 4.2; G. Chionsini ha contribuito alla sezione 2; A. Allegri e F. Marino hanno curato le elaborazioni rispettivamente sulla liquidità e sul capitale; T. Lentini ha curato il riquadro 2.

¹ Il nuovo *framework* entrerà in vigore in Europa a partire dal 1° gennaio del 2014, se la direttiva e il regolamento (CRD4-CRR) saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea entro il 30 giugno del 2013.

La situazione delle BCC appare di particolare interesse. Sul fronte del patrimonio, fattori non solo congiunturali paventano una progressiva riduzione del livello di capitalizzazione, oggi superiore a quello delle altre banche. Sotto il profilo della liquidità, una valutazione dell'impatto dei nuovi standard prudenziali non può prescindere dalla comprensione degli assetti istituzionali di categoria e del ruolo degli Istituti Centrali. Obiettivo del presente lavoro è una preliminare disamina del posizionamento del Credito Cooperativo rispetto ai requisiti di Basilea 3. A questo scopo si simulano le norme approvate dal Comitato di Basilea nel 2010, inclusi i successivi aggiornamenti, nella loro versione "a regime", senza dunque tener conto del periodo di transitorio.² Tale valutazione potrà favorire sin da ora una maggiore consapevolezza circa le possibili azioni strategiche da porre in essere in risposta ai nuovi target prudenziali.

Il lavoro, basato sulle segnalazioni statistiche di vigilanza della Banca d'Italia e riferito al 30 giugno 2012, si articola come segue. Nella sezione 2 si offre una panoramica dell'evoluzione dell'operatività delle BCC nell'ultimo decennio; nella sezione 3 sono richiamate le norme di Basilea 3 suscettibili di incidere in misura maggiore sul Credito Cooperativo: la nuova definizione di capitale di vigilanza e i due standard quantitativi sulla liquidità (*Liquidity Coverage Ratio* e *Net Stable Funding Ratio*); la sezione 4 presenta i risultati delle simulazioni. La sezione 5 conclude.

2. L'evoluzione del Credito Cooperativo negli anni Duemila

Lo scorso decennio ha segnato, per il Credito Cooperativo, una fase di profonda trasformazione. Tendenze già in atto nel decennio precedente si sono combinate con i mutamenti intervenuti più di recente. La crisi finanziaria scoppiata nel 2007 ha segnato anche per le BCC un importante momento di passaggio, segnando il confine tra una fase di forte crescita dell'attività, che proseguiva dalla metà degli anni novanta, e una di consolidamento, razionalizzazione e revisione delle scelte strategiche.

² BCBS, 2010a; BCBS, 2013a.

Riquadro 1 – Le BCC nell'ordinamento italiano

L'ordinamento bancario riserva alle Banche di Credito Cooperativo alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale, volte a salvaguardare le finalità del modello attraverso la prescritta adesione ai principi di "mutualità" e "localismo". Tali peculiarità si riflettono nella relazione tra la banca, da un lato, e i soci, la clientela e il territorio dall'altro.

Le BCC adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni. Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

Il Testo Unico Bancario (TUB) prevede che l'attività delle BCC sia indirizzata prevalentemente a favore dei soci,³ abbia una vocazione localistica e risponda nel complesso all'interesse collettivo della base sociale. L'interesse primario del socio si sostanzia nel vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzo dei servizi e dei prodotti della banca, considerato che il TUB limita la distribuzione tra i soci degli utili realizzati. Le BCC destinano almeno il 70 per cento degli utili netti annuali a riserva legale. Una quota pari al 3 per cento degli utili annuali, al netto dell'accantonamento minimo a riserva legale, è corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le restanti quote possono essere utilizzate, secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'organo assembleare, per: a) la rivalutazione delle azioni, come previsto dalle norme in materia di cooperazione; b) l'assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge; c) la distribuzione ai soci dei dividendi; d) finalità di beneficenza o mutualità.

In attuazione del principio del localismo, il TUB individua l'area entro la quale la banca può svolgere la propria attività ("zona di competenza territoriale"), che ricomprende i comuni ove essa ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi.⁴ Possono diventare soci e clienti di BCC i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità⁵ nella zona di

³ Il principio della prevalenza è rispettato quando più del 50 per cento delle attività di rischio è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero.

⁴ Ulteriori disposizioni riguardano l'apertura di sedi distaccate per le quali è previsto comunque il vaglio della Banca d'Italia al fine di verificare la presenza delle condizioni normativamente previste. La banca deve: a) aver posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e aver raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; b) rispettare la disciplina in materia di coefficienti patrimoniali obbligatori; c) evidenziare una situazione organizzativa e un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

⁵ Il carattere della continuità operativa ricorre qualora la zona di competenza territoriale della banca costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di un'attività lavorativa propriamente detta (attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

competenza territoriale delle banche medesime; per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.⁶

Il carattere mutualistico delle BCC è tutelato dalla previsione di soglie massime per la quota di partecipazione di ciascun socio. Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro. L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative. Il recesso è subordinato a una deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca.

Lo statuto delle singole banche assume un ruolo centrale poiché il TUB assegna a questo strumento il compito di disciplinare le attività, le operazioni di impiego e di raccolta nonché la zona di competenza territoriale della banca, coerentemente con i criteri prudenziali fissati dalla Banca d'Italia. Diversamente dalle altre banche, lo statuto costituisce per le BCC non solo lo strumento che regola i rapporti tra i soci ma anche il canale attraverso il quale esse recepiscono i criteri prudenziali emanati dalla Banca d'Italia.

Il percorso di crescita del mondo cooperativo può essere letto in primo luogo attraverso la dinamica dei prestiti, alla base del modello di intermediazione. Tra il 2000 e il 2010 gli impieghi sono cresciuti a un tasso medio annuo del 13,1 per cento, più che doppio rispetto a quello registrato dai cinque principali gruppi bancari italiani nello stesso periodo (5,2 per cento) e di circa tre punti percentuali superiore rispetto alla media delle altre banche non cooperative. Elemento caratterizzante è stata la crescente attenzione rivolta alle imprese di maggiori dimensioni (oltre 20 addetti), che hanno visto incrementare il credito loro concesso a un ritmo del 16 per cento annuo, a fronte di un tasso medio del 9 per cento circa per le erogazioni alle imprese più piccole. È questo il segno di una parziale evoluzione del ruolo delle BCC, la cui offerta era in passato orientata quasi esclusivamente verso clienti di dimensioni contenute. I dati sull'aumento del credito sono affiancati da quelli dell'accresciuta diffusione sul territorio delle strutture del Credito Cooperativo: il numero di sportelli è aumentato, tra il 2000 e il 2010, del 48 per cento (erano 4.373 alla fine del 2010), incrementando dal 10 al 13 per cento l'incidenza sulla rete territoriale del sistema bancario nazionale nel suo complesso.

⁶ Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5 per cento del totale delle attività di rischio sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

L'elevata crescita del credito osservata in media nel decennio riflette dinamiche diverse prima e dopo le turbolenze finanziarie scoppiate nel 2007: a fronte di un aumento dei prestiti di circa il 20 per cento nel periodo 2000-06, si registra un trend più moderato (9 per cento) negli anni 2007-10. La flessione del credito è proseguita negli anni più recenti: nei dodici mesi terminati a giugno 2012 gli impieghi delle BCC hanno fatto rilevare, per la prima volta, un andamento negativo (-1 per cento su base annua), per effetto sia della perdurante debolezza della domanda di credito sia dell'adozione di più prudenti politiche creditizie.

La conquista di posizioni sul mercato dei prestiti è andata di pari passo con lo sviluppo della capacità di attrarre risparmio e utilizzare forme di raccolta più stabili, quali le obbligazioni, in grado di garantire un maggiore equilibrio tra le scadenze di attività e passività (Tarantola, 2011). Il rapporto tra impieghi e depositi, pur mantenutosi su livelli inferiori rispetto a quelli del resto del sistema bancario, è cresciuto dal 71 all'87 per cento tra il 2001 e il 2007, stabilizzandosi infine nel triennio 2008-2010. Oltre all'effetto diretto della congiuntura, concretizzatosi nell'erosione del risparmio delle famiglie, hanno influito le aggressive politiche di raccolta adottate dai gruppi maggiori che, affrontando crescenti difficoltà sul fronte del *funding*, hanno acuito la pressione concorrenziale sui mercati locali della raccolta *retail*. Ciò ha spinto le BCC a un maggior ricorso al finanziamento interbancario, rivolgendosi in massima parte ai tre Istituti Centrali di Categoria (ICC).⁷

Le forti tensioni finanziarie che hanno investito i principali paesi dell'area dell'Euro nella seconda metà del 2011 si sono riverberate sull'intero sistema bancario italiano, incluse le BCC. Solamente a partire dai primi mesi del 2012, le difficoltà di *funding* – derivanti anche dalla concorrenza di prezzo delle banche di maggiori dimensioni – e i problemi nel preservare l'equilibrio tra poste dell'attivo e del passivo hanno trovato parziale mitigazione nel ricorso alle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea (BCE) e al canale interbancario.

Nella prima parte dello scorso decennio, la forte espansione del credito non si è riflessa in un peggioramento della qualità del portafoglio prestiti delle BCC: l'incidenza delle nuove sofferenze rettificata sugli impieghi, prossima al 2,5 per cento durante la crisi economica dei primi anni novanta, si è mantenuta per gran parte del decennio

⁷ Gruppo bancario Iccrea, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est (Trento) e Cassa Centrale Raiffeisen (Bolzano).

trascorso nell'ordine dell'1 per cento. A partire dal 2008, tuttavia, la dinamica del livello delle sofferenze ha registrato un'accelerazione: nei dodici mesi terminanti a giugno 2012 le partite in sofferenza sono aumentate del 26 per cento rispetto a un anno prima. Nella lettura del fenomeno rileva, oltre al fattore congiunturale, anche l'utilizzo di metodi di *screening* non sempre in grado di rilevare in modo adeguato la rischiosità delle controparti, soprattutto nel caso di imprese diverse, per dimensioni o per caratteristiche merceologiche, da quelle tradizionalmente servite.

Le dinamiche osservate trovano naturale riflesso nell'andamento degli aggregati reddituali e patrimoniali. Fino alla crisi il processo di crescita del Credito Cooperativo è stato sostenuto dal circolo virtuoso tra ampliamento dei volumi, crescita dei margini reddituali e rafforzamento del patrimonio (Tarantola, 2011). La successiva erosione della capacità delle BCC di generare reddito – pur in linea con la più generale dinamica a livello di sistema – conferma un livello di *return on equity* significativamente inferiore rispetto alle altre categorie di intermediari. La redditività del capitale era pari, nel 2000, al 7,5 per cento, a fronte del 14,2 delle altre banche; nel 2010 si è attestata all'1,6 per cento, contro il 3,4 per cento misurato per il resto del sistema bancario. Oltre all'impatto derivante dal costo del credito, la minore capacità reddituale sembra dipendere anche da una struttura dei costi ancora rigida, che lascia spazio a possibili recuperi di efficienza: a giugno del 2012, i costi operativi sono cresciuti rispetto a dodici mesi prima di circa il 4 per cento, a conferma di una certa difficoltà delle banche della categoria a realizzare efficaci piani di contenimento delle spese.

L'indebolimento della capacità di autofinanziamento e il progressivo aumento del rischio di credito rappresentano in prospettiva elementi di potenziale criticità anche sul piano patrimoniale, pur partendo da una situazione nel complesso priva di sostanziali criticità. Alla fine del 2010 il Tier 1 *ratio* è risultato pari al 14,3 per cento, superiore di 6,9 punti percentuali rispetto a quello registrato dai maggiori cinque gruppi bancari italiani e di 5,7 punti rispetto alle altre banche del sistema. Nella struttura patrimoniale delle BCC risalta inoltre la prevalenza di elementi di qualità primaria: il patrimonio di base costituisce in media circa il 93 per cento del patrimonio di vigilanza totale, a fronte del 75 per cento per le banche non cooperative.

3. Le regole di Basilea 3 e le specificità per il credito cooperativo

Le regole di Basilea 3, disegnate per rispondere alle debolezze della regolamentazione emerse durante la prima fase della crisi finanziaria, mirano a incidere profondamente sui principali aspetti dell'operatività bancaria: la quantità e la qualità del capitale minimo che le banche saranno obbligate a detenere a fronte dei rischi assunti; le modalità di calcolo dell'attivo ponderato per il rischio (*risk-weighted assets*, RWA); il grado di leva finanziaria; l'equilibrio di scadenze tra attivo e passivo e, più in generale, il rischio di liquidità. Vengono inoltre introdotti elementi di collegamento dinamico tra regole prudenziali e ciclo economico, attraverso la costituzione di appositi *buffer* di capitale da attivare o disattivare nelle diverse fasi del ciclo (BCBS, 2010a e 2010b).

Gli standard internazionali definiti dal Comitato di Basilea, pur non vincolanti, sono indirizzati ai grandi gruppi bancari operanti su scala internazionale; la loro applicazione nelle singole giurisdizioni richiede un passaggio di recepimento a livello nazionale. La disciplina contenuta nella CRD4-CRR consentirà l'applicazione delle nuove norme prudenziali a tutte le banche dell'Unione Europea.⁸

Il nuovo quadro regolamentare si fonda su un impianto di norme che, sia nei principi sia negli strumenti, ha confermato in pieno le innovazioni introdotte in Italia nel 2008 con la disciplina di Basilea 2: i tre Pilastri della disciplina prudenziale; il principio della "sensibilità al rischio" dei requisiti di capitale; le metodologie di calcolo che le banche possono adottare per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, in primis quella standardizzata (cfr. Riquadro 2).

Riquadro 2 – Basilea 2 nel credito cooperativo: i risultati di un'indagine qualitativa

Alla vigilia dell'entrata in vigore delle norme di Basilea 3, appare importante comprendere se e in che misura le BCC abbiano colto tutte le opportunità gestionali offerte dalle norme di Basilea 2. A tal fine è stata condotta un'indagine qualitativa, veicolata attraverso le 15 Federazioni, su un campione di 78 BCC. L'indagine ha evidenziato che, se sul piano strettamente patrimoniale la regolamentazione di Basilea 2 non sembra aver costituito un *driver* significativo nelle strategie delle banche (che utilizzano tutte la metodologia standardizzata per

⁸ Council of the European Union (2013).

il rischio di credito), un impatto senz'altro maggiore si è osservato sul piano gestionale, dove si ravvisano peraltro ulteriori margini di miglioramento.

Più in dettaglio, in virtù dell'elevato grado di patrimonializzazione che ha storicamente caratterizzato il Credito Cooperativo, l'entrata in vigore di Basilea 2 avrebbe spinto poco più del 25 per cento delle BCC a intervenire sul profilo patrimoniale. Laddove sia avvenuto, ciò è stato fatto per lo più attraverso aumenti di capitale realizzati con specifiche campagne soci, ovvero facendo ricorso all'emissione di prestiti subordinati. La cui incidenza sul complessivo patrimonio delle BCC rimane tuttavia contenuta.

Significativamente maggiore è risultato invece l'impatto sulle modalità di gestione del rischio, in particolare quello di credito: la maggior parte delle BCC coinvolte nell'indagine ha dichiarato di aver colto le opportunità previste dalla nuova regolamentazione, revisionando, anche sotto il profilo organizzativo, il processo di erogazione del credito. A partire dal 2006, il 76,5 per cento del campione delle banche ha introdotto o riformato le politiche sul credito: sono state dettate regole interne più dettagliate sulla tipologia di clientela da affidare, sulle forme tecniche dei finanziamenti e sulle garanzie ammissibili, con l'obiettivo di privilegiare le esposizioni a minor ponderazione (affidamenti garantiti, operazioni ipotecarie). Circa l'80 per cento delle BCC del campione ha dichiarato di aver introdotto o potenziato, soprattutto a partire dal 2008, l'utilizzo di metodologie statistiche per la valutazione del merito creditizio dei soggetti affidati, principalmente attraverso il ricorso al sistema elaborato in ambito federativo.⁹ Tali metodologie sono considerate di maggior ausilio nei processi di concessione dei prestiti alle imprese piuttosto che alle famiglie; per queste ultime tali sistemi rilevano, invece, ai fini della valutazione delle garanzie e per l'attività di monitoraggio.

La revisione del processo creditizio ha imposto di ridefinire in misura significativa gli assetti organizzativi, le modalità di gestione dei dati e il sistema dei controlli interni. In particolare, numerose banche hanno dichiarato di essere intervenute sulla struttura organizzativa, soprattutto per rafforzare la funzione crediti e dotarla di maggiore indipendenza; in molti casi, poi, si è assistito alla "centralizzazione" di tutte le funzioni di controllo, compreso quello andamentale sul credito, e, laddove ancora non presente, all'istituzione della posizione di *risk controller*. Le basi informative sono state integrate estendendo il novero dei dati raccolti, per includere informazioni sul fatturato delle imprese e sul valore dei cespiti e delle altre garanzie; ciò ha permesso anche di arricchire la reportistica per il management con informazioni di dettaglio sugli assorbimenti patrimoniali del portafoglio prestiti.

Gran parte delle BCC intervistate (circa l'84 per cento) ritiene infine che permangano margini per un maggior ricorso alle tecniche di *credit risk mitigation*, ad esempio attraverso un

⁹ Alcune banche hanno anche fatto riferimento anche a procedure offerte da ICCREA Banca o dai diversi *outsourcer* informatici.

più frequente utilizzo delle garanzie personali concesse dai confidi.¹⁰ Per sfruttare questa opportunità, tuttavia, sono ritenuti necessari ulteriori interventi sia di tipo organizzativo (con la definizione di regole interne per la gestione delle garanzie) sia sui sistemi informativi.

Alla luce delle caratteristiche e dell'operatività tipiche delle BCC, si ricordano di seguito gli elementi più rilevanti delle norme che riguardano la definizione di capitale e il *leverage ratio* (3.1), e gli standard di liquidità (3.2), tralasciando invece quelle che presumibilmente avranno un impatto minore su questi intermediari.

3.1. Capitale e leverage

Il disposto di Basilea 3 riforma profondamente la disciplina del patrimonio di vigilanza delle banche, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del capitale come principale presidio a fronte dei rischi assunti. Durante la crisi è infatti emerso come la definizione del capitale regolamentare avesse perso il suo valore di *benchmark* per valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca, a causa della scarsa capacità di assorbimento delle perdite di alcuni degli strumenti finanziari inclusi tra i mezzi propri.

Il rafforzamento patrimoniale è stato perseguito attraverso l'introduzione di requisiti più stringenti per la definizione degli strumenti di elevata qualità patrimoniale. Il capitale di massima qualità (*common equity* Tier 1, CET1) sarà costituito per le banche s.p.a. essenzialmente da azioni ordinarie e riserve di utili; nel caso delle BCC, gli strumenti classificabili come CET1 sono già oggi quasi integralmente computati come Tier 1. Dal CET1 dovranno inoltre essere dedotte attività immateriali e altre poste dell'attivo di non agevole realizzo, secondo criteri assai più rigorosi che in passato.

In relazione ai diversi aggregati patrimoniali (CET1, Tier 1 e Tier 2) sono stati definiti requisiti minimi. Mentre il requisito di capitale complessivo è stato mantenuto all'8 per cento degli attivi ponderati per il rischio, quello in termini di CET1 è stato fissato al 4,5 per cento; per il totale degli strumenti di qualità primaria (Tier 1) il requisito salirà invece dall'attuale 4 al 6 per cento.

¹⁰ Un maggior ricorso all'attività dei confidi potrà essere agevolato anche dalla riforma della normativa di riferimento, introdotta con la modifica del Titolo V del TUB.

Sarà inoltre richiesto alle banche di costituire, in aggiunta al capitale minimo regolamentare, un ulteriore presidio (*Capital Conservation Buffer*) pari al 2,5 percento degli RWA, da soddisfare con il capitale di qualità più elevata. Per evitare di incorrere in limiti alla remunerazione degli azionisti e degli esponenti aziendali le banche dovranno dunque conseguire, a regime, un CET1 *ratio* non inferiore al 7 percento (4,5 percento di requisito minimo e 2,5 percento di *buffer*). I previsti livelli dei requisiti saranno raggiunti gradualmente e anche le nuove deduzioni saranno introdotte progressivamente, per divenire pienamente operative nel 2018.

Accanto ai requisiti patrimoniali, il nuovo impianto normativo prevede anche l'introduzione, a partire dal 1° gennaio del 2018, di un limite massimo alla leva finanziaria (*leverage ratio*), volto a vincolare l'espansione degli attivi bancari a un'adeguata dotazione del capitale di massima qualità, con l'obiettivo di correggere le eventuali imperfezioni di cui i modelli interni per la valutazione del rischio potrebbero soffrire, specialmente quando applicati a prodotti finanziari complessi. Lo strumento mira dunque a integrare – soprattutto per taluni intermediari e in specifiche fasi del ciclo economico – i requisiti prudenziali basati sul rischio (*risk-based*). La nuova regola prescrive un minimo regolamentare del 3 percento per il rapporto tra il Tier 1 e il totale delle esposizioni, corretto per includere la componente fuori bilancio.

3.2. *I ratios sulla liquidità*

Gli standard quantitativi sul rischio di liquidità rappresentano un'innovazione regolamentare per certi versi maggiore della nuova disciplina sul capitale. Il rischio di liquidità, intrinseco nell'operatività di una banca, era in precedenza rimasto in secondo piano negli standard prudenziali definiti a livello internazionale, sulla base della convinzione che le esigenze delle banche potessero essere sistematicamente fronteggiate grazie a mercati interbancari ben sviluppati e integrati. Gli stessi sistemi di monitoraggio adottati da alcuni supervisori nazionali erano assai diversi tra paesi. La crisi ha invece mostrato con quanta rapidità e intensità il rischio di liquidità possa manifestarsi sui mercati finanziari e quali effetti esso possa determinare sulla stabilità degli intermediari e del sistema nel suo complesso.

Il *framework* del Comitato di Basilea prevede l'introduzione, su scala globale, di due standard, tra loro complementari e aventi obiettivi e orizzonti temporali differenti: il

Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Il primo entrerà in vigore nel 2015 e il secondo nel 2018, dopo una fase, già avviata, di monitoraggio.

Il *Liquidity Coverage Ratio* misura la capacità di un intermediario di sopravvivere a un'acuta situazione di stress di breve periodo (30 giorni), confrontando la dotazione di liquidità a disposizione della banca (*buffer*) con l'eventuale disequilibrio tra i flussi di cassa netti attesi, calcolato applicando alle varie poste di bilancio predefinite percentuali di stress.¹¹ Il livello minimo del LCR dovrà essere non inferiore al 60 per cento nel 2015, per poi aumentare di 10 punti percentuali ogni anno sino al 100 per cento nel 2019.¹² In ogni caso, nelle fasi più acute di stress e sotto la guida delle autorità di vigilanza, le banche potranno utilizzare il *buffer* accumulato.

Il *Net Stable Funding Ratio* mira invece a verificare l'esistenza di un equilibrio strutturale tra la composizione delle attività e delle passività di bilancio con scadenza superiore all'anno. L'indicatore si basa sul confronto tra l'ammontare della provvista stabile disponibile (*available stable funding, ASF*) e la provvista stabile richiesta (*required stable funding, RSF*). Tale rapporto dovrà essere non inferiore al 100 per cento, analogamente al LCR a regime.

Calando le nuove metriche nella realtà del Credito Cooperativo, rileva in particolare il trattamento prudenziale dei rapporti tra gli intermediari (banche "di primo livello") e gli Istituti Centrali di Categoria (banche "di secondo livello")¹³, così come definiti nella disciplina del LCR. Sono previste norme diverse a seconda che sussistano o meno le

¹¹ Il numeratore dell'indicatore è costituito da attività sostanzialmente prive di rischio o con un rischio molto basso rappresentate dalla cassa, dai depositi presso la Banca Centrale, dai titoli di Stato con ponderazione nulla che vengono negoziati su mercati liquidi, attivi e poco concentrati, da titoli emessi da soggetti pubblici con ponderazione non nulla, al verificarsi di alcune condizioni, da obbligazioni societarie non bancarie, *covered bond* e azioni al ricorrere di determinati requisiti minimi. Il denominatore è calcolato applicando alle varie poste di bilancio uno scenario di stress predefinito in termini sia di fattori di rischio sia di severità. In sintesi viene ipotizzato un contesto di crisi dei mercati, su cui si innestano difficoltà idiosincratice. Sono in particolare previsti: a) un significativo *downgrading* del rating della banca; b) un parziale ritiro dei depositi e una contrazione della raccolta all'ingrosso (*wholesale*); c) l'impossibilità di rinnovare operazioni interbancarie non assistite da garanzie, a causa della chiusura del mercato non garantito (*unsecured*); d) un significativo aumento degli sconti (*haircuts*) nelle transazioni collateralizzate (*secured*); e) un aumento dei margini sulle transazioni in derivati e nelle altre operazioni fuori bilancio. Gran parte dei parametri di stress è definita dal Comitato di Basilea; su alcuni di essi le autorità nazionali potranno intervenire, in senso solo peggiorativo, nella fase di implementazione nazionale della disciplina.

¹² Il testo di compromesso di CRD4-CRR reso noto dal Consiglio dell'Unione Europea nel marzo del 2013 prevede per le banche europee un *phasing-in* lievemente diverso da quello stabilito dal Comitato di Basilea: 60 per cento nel 2015, 70 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017 e 100 per cento nel 2018. La Commissione UE potrà tuttavia rinviare l'applicazione del 100 per cento sino al 1° gennaio del 2019, in linea con la tempistica prevista dal Comitato di Basilea (Council of the European Union, 2013).

¹³ I rapporti tra le banche e gli Istituti Centrali di Categoria vengono gestiti normalmente tramite conti correnti di corrispondenza senza obblighi minimi di fondi liquidi. L'eccedenza della liquidità raccolta dalle BCC viene di norma impiegata dalle banche secondo livello sul mercato interbancario, con scadenze medie inferiori all'anno, anche a favore delle BCC deficitarie di liquidità.

condizioni per l'individuazione del sistema come “network cooperativo”, secondo la definizione fornita dal Comitato di Basilea.¹⁴

L'impianto regolamentare riconosce un tasso di deflusso (*run-off*) attenuato e pari al 25 per cento – rispetto a quello standard previsto per i rapporti interbancari (100 per cento) – nel caso di depositi ricevuti da banche cooperative appartenenti al medesimo network. Al fine di poter ottenere tale trattamento più favorevole il network deve prevedere uno schema di protezione contro i rischi di illiquidità e di insolvenza dei suoi membri. Tale più favorevole trattamento è riservato solo all'istituzione centrale. Le BCC che depositano fondi presso l'Istituto Centrale di Categoria dovranno ipotizzare un tasso di rientro nullo (*inflows*) derivante da depositi detenuti presso l'Istituto Centrale. In assenza del necessario schema di garanzia il Comitato di Basilea continua a riconoscere un *run-off* del 25 per cento ai soli depositi effettuati per finalità operative, connesse quindi allo svolgimento dell'attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità. I criteri per l'identificazione di tali relazioni sono stati chiaramente individuati nella versione finale delle regole pubblicata nel gennaio 2013.¹⁵ Similmente a quanto avviene nell'ambito del network cooperativo, la banca che ha depositato i fondi in un'altra istituzione finanziaria per finalità operative dovrà assumere un tasso di rientro nullo durante la fase di stress.

Riquadro 3 – Le *policy* di gestione della liquidità negli Istituti Centrali

Già a partire dal 2008, in risposta alle mutate condizioni dei mercati finanziari internazionali, gli Istituti Centrali del movimento cooperativo avevano intensificato le attività di monitoraggio del rischio di liquidità, adottando specifiche linee-guida volte a una migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità degli organi aziendali e delle strutture operative, a più robusti processi di controllo e all'introduzione di piani di gestione di eventuali situazioni di crisi. Nella definizione di tali principi, gli Istituti Centrali hanno fatto ampio riferimento agli orientamenti espressi negli anni più recenti sia dalla Banca d'Italia sia dalle autorità sovranazionali, che richiamavano l'esigenza di disporre di diversi elementi: una *policy* di gestione della liquidità approvata e condivisa dai vertici aziendali e chiaramente comunicata all'interno dell'istituzione; una struttura operativa che operi all'interno di limiti assegnati e una

¹⁴ Un gruppo di banche giuridicamente autonome operanti all'interno di un assetto statutario di cooperazione che prevede la condivisione degli obiettivi strategici e del marchio, e l'espletamento di alcune funzioni specifiche da parte di istituzioni centrali e/o prestatori di servizi specializzati”.

¹⁵ Cfr. paragrafi 101, 102 e 103 in BCBS (2013a).

struttura di controllo autonoma; un approccio prudenziale nella stima delle proiezioni dei flussi in entrata e uscita per tutte le voci di bilancio e fuori bilancio, specialmente quelle senza scadenza contrattuale (o con scadenza non significativa); la valutazione dell'impatto di diversi scenari, inclusi quelli di stress, sui flussi di liquidità in entrata e uscita.

Su tali basi, e anche in coerenza con le regole di Basilea 3 sulla liquidità che andavano delineandosi, il modello di gestione del rischio di liquidità degli Istituti Centrali è stato rafforzato. Sono tre gli elementi centrali del nuovo approccio:

1. la liquidità di breve termine. La gestione della liquidità di breve termine ha l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza e il bilanciamento dei flussi di cassa in entrata e in uscita aventi scadenza certa o stimata compresa nell'orizzonte temporale di 12 mesi. Per il monitoraggio e la gestione della posizione di liquidità a breve termine sono stati previsti indicatori per le scadenze a 1 giorno e a 1 mese, calcolati con frequenza giornaliera. In alcuni casi, per la gestione della posizione finanziaria a breve è stato inoltre previsto il mantenimento di un livello minimo di attività rifinanziabili presso BCE;

2. la liquidità strutturale. La gestione della liquidità strutturale è finalizzata a garantire l'equilibrio e la stabilità del profilo di liquidità sull'orizzonte temporale superiore a 12 mesi. Il monitoraggio della posizione avviene generalmente attraverso una serie di indicatori, calcolati con frequenza mensile, volti a valutare la disponibilità di fonti di provvista stabili su un orizzonte temporale maggiore di un anno a fronte delle attività di bilancio e fuori bilancio e l'equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la rilevazione delle attività e passività all'interno di ciascuna fascia temporale;

3. il *Contingency Funding Plan* (CFP), finalizzato a gestire il profilo di liquidità dell'Istituto Centrale di Categoria in condizioni di tensione o di crisi di mercato. All'interno delle linee guida sono descritti gli obiettivi, i processi e le strategie di intervento da attuare al verificarsi delle predette condizioni, la struttura organizzativa a supporto del CFP e gli indicatori di rischio, sulla base dei quali si possono configurare situazioni di difficoltà o emergenza, nonché i relativi livelli al superamento dei quali vengono attivate le procedure di gestione dello stato di crisi.

4. L'impatto di Basilea 3

La simulazione dell'impatto di Basilea 3 si è avvalsa dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza della Banca d'Italia. A differenza delle analisi condotte sui gruppi maggiori, che partecipano agli esercizi di monitoraggio promossi in sede internazionale dal BCBS e dall'EBA (cfr. Cannata et al., 2013), la minore complessità dell'operatività delle BCC consente infatti di stimare con accettabile livello di

approssimazione i nuovi aggregati patrimoniali e le metriche di liquidità, sulla base delle informazioni esistenti. Affinamenti sono stati introdotti grazie a ulteriori dati raccolti su base campionaria.¹⁶ L'indagine ha così potuto riguardare l'intero universo del credito cooperativo, coinvolgendo oltre 400 intermediari. Attraverso un questionario rivolto a un campione di 142 intermediari, individuati con la collaborazione di Federcasse, sono state inoltre raccolte informazioni utili a valutare l'impatto delle nuove regole sulle prassi gestionali e sulla pianificazione strategica operata dai singoli intermediari.

4.1. Il capitale

L'impatto a regime della nuova definizione di capitale risulterebbe nel complesso contenuto. Come discusso nella sezione 2, il patrimonio di vigilanza delle BCC è costituito in prevalenza da riserve di utili, computabili come capitale di qualità primaria (CET1) nella disciplina di Basilea 3. Informazioni raccolte attraverso le strutture federative del movimento cooperativo hanno consentito di confermare che gli strumenti classificabili come CET1 ai sensi delle nuove norme prudenziali sono ad oggi pressoché totalmente computati come Tier 1 non soggetto a limiti di computabilità;¹⁷ è inoltre marginale il peso degli strumenti classificati come Tier 2.

Sulla base dei dati di giugno 2012, e se la normativa di Basilea 3 fosse entrata pienamente in vigore, il CET1 *ratio* medio delle BCC si sarebbe attestato al 13,1 per cento, ben al di sopra del target regolamentare del 7 per cento (4,5 per cento di Primo Pilastro e 2,5 per cento di *capital conservation buffer*); solo 19 intermediari sarebbero rimasti al di sotto del target, assommando un deficit patrimoniale (*shortfall*) complessivo di circa 130 milioni di euro; quattro intermediari non avrebbero raggiunto il 4,5 per cento (Tavola 1). Tali evidenze riflettono situazioni individuali già attentamente monitorate da parte della Vigilanza.

¹⁶ In particolare relativamente alla componente "operativa" dei depositi detenuti dalle BCC presso gli Istituti Centrali.

¹⁷ Gran parte delle BCC ha infatti provveduto all'adozione del nuovo "statuto-tipo", superando l'unico potenziale ostacolo alla computabilità nel CET1 delle azioni emesse, rappresentato dalla facoltà di recesso prevista in favore del socio. Nessuna delle banche interpellate ha dichiarato strumenti classificabili come *additional tier 1* (AT1).


Tavola 1 – CET1 ratio (%) e shortfall (mln)

	dicembre 2010	giugno 2012
N. banche	415	401
CET1 (media ponderata)	14,8%	13,1%
CET1 (media semplice)	17,0%	14,4%
<i>Shortfall</i> vs. 7% (mln)	10,1	129,6
Banche in <i>shortfall</i> vs. 7%	6	19

Occorre tuttavia sottolineare come la persistente compressione dei margini reddituali, dunque le limitate possibilità di autofinanziamento, e l'aumentata rischiosità degli impieghi abbiano parzialmente eroso la consistente dotazione patrimoniale di questi intermediari.

Il confronto tra dicembre 2010 e giugno 2012 pone in evidenza come la posizione di solvibilità misurata dagli standard di Basilea 3 risulterebbe deteriorata per oltre l'85 per cento delle BCC: la quota di attivo rappresentata da intermediari con CET1 *ratio* inferiore al 10 per cento raddoppierebbe, passando dal 7,9 al 16,4 per cento, mentre per quelli che si collocano su livelli superiori o uguali al 15 per cento calerebbe dal 44,9 al 29,7 per cento (Grafico 1). Il generalizzato spostamento verso il basso della patrimonializzazione avrebbe comportato un aumento del numero di intermediari caratterizzati da CET1 *ratio* stimato tra il 7 e il 10 per cento: si tratta in molti casi banche che hanno chiuso in perdita gli ultimi due esercizi. Quattro BCC sono state poste in liquidazione coatta amministrativa, dieci sono state coinvolte in fusioni con altri intermediari, non di rado a seguito di procedure di amministrazione straordinaria; quattordici intermediari, infine, sono scivolati al di sotto della soglia del 7 per cento; con poche eccezioni, le banche che hanno evidenziato le criticità maggiori mostravano livelli di patrimonializzazione inferiori alla media e un profilo reddituale già debole.

Grafico 1 – Distribuzione dell'attivo totale per CET1 ratio



Le banche attive nel Sud e nelle Isole (11,3 percento dell'attivo totale), caratterizzate da dimensioni più contenute rispetto alla media,¹⁸ avrebbero mostrato a giugno del 2012 un livello CET1 *ratio* medio nell'ordine del 15 percento, mentre quelle attive nel Nord-Est del Paese (42 percento circa dell'attivo) si sarebbero collocate al 12,8 percento. Sono però queste ultime ad aver perso meno terreno nel periodo esaminato (cfr. Tavola 2), mentre le banche che operano nel meridione e nelle Isole hanno visto le proprie posizioni di solvibilità deteriorarsi in modo più accentuato, seppur mantenendosi ancora su livelli più elevati della media.

¹⁸ Totale attivo medio pari a circa 200 mln di euro per Sud-Isole; media nazionale 462 mln di euro.

Tavola 2 – CET1 ratio medio per aree geografiche

	dicembre 2010	giugno 2012
Nord-Est	15,0%	13,1%
Nord-Ovest	13,8%	12,8%
Centro	14,8%	12,5%
Sud	18,4%	14,6%
Isole	20,0%	15,6%
Italia	14,8%	13,1%

Per analizzare i fattori sottostanti alla dinamica descritta è utile un'approssimativa scomposizione della stessa nelle sue componenti chiave (Tavola 3).

Tavola 3 – Drivers dell'evoluzione del CET1 ratio (dicembre 2010 – giugno 2012)

	$\Delta\%$ CET1	$\Delta\%$ RWA	Drivers $\Delta\%$ RWA	
			$\Delta\%$ Totale attivo	$\Delta\%$ RW medio
Nord-Est	1,8%	16,9%	13,5%	2,9%
Nord-Ovest	1,4%	9,1%	11,0%	-1,7%
Centro	6,1%	24,9%	17,8%	6,0%
Sud	5,6%	33,4%	16,3%	14,7%
Isole	2,4%	31,4%	13,3%	16,0%
Italia	2,8%	16,2%	13,6%	2,3%

A livello nazionale è l'incremento delle attività ponderate per il rischio (*risk-weighted assets*, RWA) a spiegare larga parte del declino osservato nel livello di patrimonializzazione delle BCC, a fronte di una assai più modesta crescita del CET1. Il fenomeno risalta maggiormente nel Centro-Sud e nelle Isole, dove la crescita degli RWA ha superato il 30 per cento; in queste aree, l'espansione dell'attivo è stata accompagnata da un accentuato incremento dei fattori medi di ponderazione (rapporto

tra RWA e attivo totale), suggerendo un'aumentata rischiosità degli *assets*.¹⁹ Occorre tuttavia considerare che l'espansione dell'attivo è stata in larga parte trainata dall'incremento dello stock di titoli di debito in portafoglio (in aumento di circa 17 miliardi nel periodo), anche a seguito dell'emissione e del riacquisto di obbligazioni proprie assistite da garanzia statale, utilizzate per partecipare alle due *Long Term Refinancing Operations* (LTRO) realizzate dall'Eurosistema a dicembre 2011 e marzo 2012. Più contenuta è risultata invece la crescita dei crediti alla clientela, sostenuta da una lieve ripresa nell'erogazione di mutui (in crescita del 5 per cento) a fronte di una lieve contrazione delle altre forme tecniche dei finanziamenti a clientela. Va infine osservato che le più elevate ponderazioni medie complessive sottostimano l'effettivo deterioramento della qualità del credito per effetto della già menzionata parziale riallocazione dell'attivo a favore di titoli di Stato e altre attività garantite dallo Stato (ai quali la normativa attribuisce una ponderazione nulla).

Per quanto concerne infine il *leverage ratio* di Basilea 3, tutte le banche della categoria si sarebbero collocate a giugno del 2012 al di sopra del requisito minimo del 3 per cento, oscillando nella maggior parte dei casi in un intervallo compreso tra il 5 e il 15 per cento (media semplice 9,6 per cento). L'indicatore di *leverage* è fortemente correlato con il *CET1 ratio*; l'entità del legame tra le due grandezze riflette anche la sostanziale coincidenza tra il CET1 e il T1, utilizzato nel calcolo dell'indicatore.

4.2 La liquidità

La simulazione quantitativa è stata condotta sia sul LCR sia sul NSFR con riferimento alle BCC e agli Istituti Centrali. Maggiore spazio è tuttavia dedicato al primo indicatore, per via della più ravvicinata entrata in vigore (2015); nell'esercizio non si è ipotizzata – per ragioni prudenziali – la presenza di uno schema di garanzia, condizione necessaria per il riconoscimento del *network* cooperativo (Riquadro 4), applicando invece il trattamento prudenziale riservato ai depositi detenuti dalle banche presso gli Istituti Centrali.²⁰ Si è inoltre tenuto conto delle modifiche definite dal Comitato di Basilea nel gennaio del 2013.

¹⁹ Posto che tutte le BCC adottano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, la maggiore ponderazione media è ascrivibile in larga parte all'accresciuta quota di *defaulted assets* (ponderati al 150 per cento) sul totale delle esposizioni.

²⁰ In particolare, è stata assegnata a questa componente dei depositi la seguente ponderazione: *run-off* del 25 per cento per gli istituti centrali contro il 100 per cento per l'interbancario passivo a vista con finalità operative; *inflows* ponderati allo 0

Al 30 giugno del 2012 il LCR medio (“*composite bank*”²¹) si attesterebbe al 223 e al 142 per cento rispettivamente per le BCC e gli Istituti Centrali; solo uno tra questi ultimi evidenzerebbe uno *shortfall*, largamente compensato dall’eccedenza di liquidità degli altri due. Nel complesso, risulta determinante il trattamento riservato ai depositi aventi finalità operative: in assenza di quest’ultimo gli istituti centrali esibirebbero uno *shortfall* complessivo di circa 1,4 miliardi di euro, con un LCR medio pari al 78 per cento.

Nonostante il quadro d’insieme positivo, circa una banca su cinque non raggiungerebbe il minimo regolamentare del 100 per cento previsto per il 2019. Il complessivo deficit di risorse per l’insieme di queste banche ammonterebbe a 600 milioni di euro, una cifra di gran lunga inferiore alle risorse eccedenti detenute dalle banche in surplus. Ciò sembra suggerire che le carenze di liquidità a breve stimate per una parte delle BCC e per gli ICC potrebbero trovare soluzione all’interno del sistema cooperativo, attraverso una più efficiente gestione della risorse. Ogni meccanismo che operi in questa direzione è pertanto da ritenersi assai utile. La formalizzazione di un network cooperativo secondo i canoni previsti dal testo di Basilea 3 (ad esempio, il Fondo di Garanzia Istituzionale) rappresenta una delle possibili alternative. L’efficacia di un simile meccanismo si sostanzierebbe nella capacità di accentrare le risorse in eccesso, oggi disperse in diversi punti del sistema, favorendone una più efficiente e rapida allocazione a favore degli intermediari che ne abbiano necessità (Tarantola, 2011)

Riquadro 4 – Il Fondo di Garanzia istituzionale del credito cooperativo

Il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI) è stato istituito nel luglio del 2008 per dare attuazione di disciplina di vigilanza in materia di “sistemi di tutela istituzionale”. Un sistema di tutela istituzionale è un “sistema istituito sulla base di un accordo contrattuale mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidità e di insolvenza”. La disciplina prudenziale prevede che le esposizioni tra le banche aderenti al sistema siano

per cento per le BCC depositanti contro il riconoscimento del 100 per cento per l’interbancario attivo a vista impiegato con finalità non operative.

²¹ Il dato medio è calcolato come rapporto tra la somma dei numeratori e la somma dei denominatori degli intermediari appartenenti al campione di riferimento. Gli *shortfall* complessivi sono invece determinati come somma degli *shortfall* individuali, senza compensazione con le eccedenze degli altri intermediari. È pertanto possibile che il dato medio sia superiore al 10 per cento ma sia comunque evidenziato uno *shortfall*.

ponderate allo 0 percento ai fini del calcolo del requisito a fronte del rischio di credito (metodo standardizzato).


Ai fini del riconoscimento prudenziale del FGI riveste preminente interesse la verifica degli assetti regolamentari e operativi dello stesso, che devono essere compatibili con l'ordinamento bancario e rispondenti ai requisiti previsti dalle norme, e dell'adeguatezza del sistema di valutazione e monitoraggio dei rischi. La Banca d'Italia ha approvato il 1° dicembre del 2011 lo Statuto del Fondo che, in coerenza con le disposizioni di vigilanza, disciplina l'attività di monitoraggio e intervento del FGI nei confronti delle banche aderenti, fatta salva l'autonomia gestionale degli organi aziendali. I lavori finalizzati al riconoscimento prudenziale proseguono con la verifica dell'adozione da parte del FGI di affidabili metodologie e strumenti di controllo e valutazione del rischio delle singole aderenti e del sistema nel suo complesso. Con riguardo al rischio di credito, la fase di valutazione si incentra sul sistema di rating interni per le BCC e sui rating esterni per gli ICC, a cui si collega anche il calcolo dei contributi (in ottica *risk-based*); i rating interni ed esterni sono oggetto di un esercizio di *stress test* per verificare la tenuta delle risorse del FGI in scenari avversi. Con riferimento al rischio di liquidità, rileva innanzitutto l'accordo stipulato tra il FGI e gli ICC che disciplina: 1) lo scambio dei dati tra Fondo e ICC necessari per il monitoraggio sulla liquidità delle BCC (svolto congiuntamente da FGI e ICC); 2) le procedure da seguire in caso di crisi di liquidità di una BCC (pool di liquidità degli ICC garantito dal FGI e accompagnato dall'adozione di un piano di risanamento). Gli indicatori sono finalizzati anche a monitorare il rispetto di limiti di leverage e di crescita della liquidità erogata dagli ICC, differenziati in funzione del rating di ciascuna BCC.

Nella prospettiva del riconoscimento prudenziale rilevano infine, da un lato, la conferma dell'adesione al FGI di un congruo numero di BCC, dall'altro l'evoluzione a livello internazionale del quadro normativo di riferimento (ad esempio, in tema di sistemi di garanzia dei depositi e di gestione delle crisi bancarie) che potrebbe avere impatti anche significativi sull'assetto del Fondo.

La simulazione del NSFR, riferita anch'essa a giugno del 2012, mostra che esso si sarebbe attestato in media al 126 percento, beneficiando sia di una struttura di bilancio nel complesso equilibrata sia dell'ancora cospicuo livello di capitalizzazione. Appena 9 intermediari non raggiungerebbero il 100 percento, collocandosi tuttavia poco al di sotto. Non molto differente la situazione per gli ICC, per i quali il NSFR si collocherebbe tra l'83 e il 135 percento: come già menzionato, il modello di business di questi operatori è orientato al mercato interbancario, benché circoscritto all'operatività

verso le BCC, anzichè alla clientela *retail*.²² La presenza di relazioni con finalità operative, che non viene considerata dal NSFR in ragione della sua natura di indicatore a medio e lungo termine, potrebbe dunque penalizzare le banche “di primo livello”. Rileva inoltre il consistente ammontare di attività illiquide (titoli non quotati) che gli ICC acquisiscono dalle banche cooperative nell’ambito di operazioni di finanziamento.

Grafico 2 – Diagramma di dispersione NSFR-LCR²³, giugno 2012



5. Conclusioni

Il sistema del Credito Cooperativo che si presenta alla sfida di Basilea 3 è il risultato di un percorso evolutivo lungo oltre un decennio: le sue caratteristiche strutturali, le politiche creditizie, le modalità di misurazione e gestione dei rischi sono infatti profondamente mutate nel tempo. Marcati fattori congiunturali, soprattutto negli anni più recenti, hanno innescato forti pressioni sul *modus operandi* delle BCC, incidendo

²² Nel NSFR i depositi *retail* rappresentano una fonte di *funding* stabile che migliora l’indicatore. I depositi di banche con scadenza inferiore all’anno, anche se effettuati da banche rientranti nel *network* cooperativo, non vengono invece considerati ai fini del computo del rapporto.

²³ Nel grafico non sono rappresentati alcuni *outliers* estremi (LCR > 500 percento).

tanto sulle modalità della raccolta quanto sulle scelte di impiego e accelerando le dinamiche competitive rispetto al resto del sistema bancario. Nuove fasce di clientela, diverse rispetto a quelle tradizionalmente servite, sono state raggiunte, offrendo opportunità e al contempo rinnovando l'esigenza di migliori strumenti di monitoraggio e gestione dei rischi. La crisi ha messo a nudo, in più di un caso, le fragilità generatesi laddove scelte strategiche di forte espansione degli impieghi non siano state supportate da adeguati processi di analisi del credito.

In questo contesto, la prossima entrata in vigore delle regole di Basilea 3 offre un'occasione importante, tanto per gli operatori quanto per le autorità di vigilanza, per riflettere sull'evoluzione in corso, intercettando per tempo i potenziali elementi critici e individuando gli opportuni correttivi. I principali tra questi fattori paiono infatti in larga parte indipendenti rispetto alle innovazioni regolamentari e riconducibili a dinamiche già in atto, sulle quali le nuove norme prudenziali potranno contribuire a richiamare maggiore attenzione rispetto al passato.

L'analisi del profilo di liquidità è un esempio molto chiaro. Con l'introduzione di nuovi strumenti, Basilea 3 offre agli intermediari una lente per una migliore valutazione tanto della struttura del *funding* stabile (NSFR) quanto dell'equilibrio di breve periodo (LCR), laddove la congiuntura ha rivelato tensioni inedite in un mondo tradizionalmente abituato a disporre di un vasto e sicuro bacino di raccolta. L'indagine effettuata su un ampio campione di BCC e sugli Istituti Centrali di Categoria evidenzia, con specifico riferimento alla liquidità di breve termine, un'allocatione non pienamente efficiente delle risorse all'interno del sistema. Se da un lato il sistema cooperativo sembra disporre largamente, e in piena autonomia, dei mezzi necessari al rispetto dei nuovi standard regolamentari, è altrettanto evidente la necessità che vengano adottate più funzionali modalità di gestione delle stesse, che consentano di ridistribuire con maggiore efficacia le risorse all'interno della rete delle BCC.

Sul piano patrimoniale, l'adozione di una più severa definizione di capitale di vigilanza e la graduale introduzione dei nuovi livelli minimi dei *ratios* regolamentari non dovrebbero determinare un particolare aggravio per la gran parte delle BCC, attualmente caratterizzate da livelli di capitalizzazione mediamente elevati e qualitativamente soddisfacenti. Non mancano tuttavia elementi meritevoli di attenzione. Le crescenti difficoltà reddituali e un ulteriore, possibile deterioramento nella qualità degli attivi – che potranno acuirsi quanto più la ripresa economica tarderà –

sembrerebbero indicare una possibile erosione del grado di patrimonializzazione del sistema cooperativo, già in calo nell'ultimo decennio, che potrebbe assumere carattere patologico per una fascia, seppur contenuta, di intermediari più deboli.

Affinché il sistema difenda pienamente la propria solidità, appaiono molteplici le possibili leve di azione.

Significativi sembrano i margini per la realizzazione di durevoli recuperi di efficienza, sfruttando appieno i benefici della struttura di rete e il supporto offerto dalle strutture federative. Le risorse così liberate potrebbero sostenere un processo di sviluppo, ad esempio attraverso l'espansione dei servizi offerti alla clientela, incluse nuove modalità di gestione del rapporto con il mondo *retail* che consentano di ripensare e razionalizzare il ruolo della rete fisica sul territorio. L'evoluzione dei servizi dovrà essere accompagnata dagli ineludibili investimenti sugli interventi organizzativi e tecnologici necessari a cogliere pienamente le opportunità che già la riforma di Basilea 2 offriva e Basilea 3 chiede, nei fatti, di non differire oltre: il continuo miglioramento delle tecniche di valutazione, selezione, *pricing* del credito e lo sfruttamento delle tecniche di *credit risk mitigation* sono tra queste. È molto forte, inoltre, la necessità di favorire l'integrazione delle basi informative utilizzate e sostenere con più evoluti strumenti di analisi e *reporting* il processo di pianificazione strategica. È anche questo un passaggio fondamentale.

Se da un lato "fare rete", *outsourcing* e accentramento sono le parole-chiave di un percorso volto a migliorare l'efficienza gestionale, sarà d'altra parte la capacità di "pensare strategicamente" che dovrà guidare un'evoluzione virtuosa del modello di business del Credito Cooperativo. Servirà dunque coniugare il vantaggio competitivo di un modello di banca relazionale con il rinnovamento dei processi, dei prodotti e delle modalità di interazione con la clientela. Solo in questo modo, la difesa delle peculiarità antiche del movimento, di quella capacità selettiva che ne è stata punto di forza, sarà funzionale alla creazione di un'offerta che sia in grado di fornire il necessario supporto all'economia reale.

Bibliografia

Basel Committee on Banking Supervision (2010a), *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*, dicembre.

Basel Committee on Banking Supervision (2010b), *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, dicembre.

Basel Committee on Banking Supervision (2010c), *Results of the comprehensive quantitative impact study*, dicembre.

Basel Committee on Banking Supervision (2013a), *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*, gennaio.

Basel Committee on Banking Supervision (2013b), *Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2012*, marzo.

Cannata F., Bevilacqua M., Casellina S., Serafini L. e Trevisan G. (2013), “Looking ahead to Basel 3: Italian banks on the move”, *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d’Italia, aprile, n. 157.

Committee of European Banking Supervisors (2010), *Results of the comprehensive quantitative impact study*, dicembre.

Council of the European Union (2013), “Bank capital rules: Council confirms agreement with EP”, *Press Release*, 27 marzo.

European Banking Authority (2013), *Basel III monitoring exercise - Results based on data as of 30 June 2012*, marzo.

Tarantola A.M. (2011), *Il Credito Cooperativo del domani: sviluppo, efficienza e solidarietà*, Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo, 9 dicembre.